

CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., con sede a Palermo in Via Discesa dei Giudici 4, capitale sociale sottoscritto € 2.000.000 i.v., C.F. e P.IVA 04544550827, in persona del Direttore d'Istituto e rappresentante legale *pro tempore*, Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 aprile 2016 e della Procura in Notaio DuChaliot del 25 luglio 2016 (di seguito indicato come "**IRCCS ISMETT**")

E

l'Università degli Studi di Messina, con sede a Messina in Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, in persona del suo Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Pietro Navarra, e domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa Università (qui di seguito denominata "**UniME**")

IRCCS ISMETT e UniME congiuntamente indicate anche come le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) IRCCS ISMETT, già sperimentazione gestionale *ex Art. 9-bis* del D.Lgs.n. 502/1992, costituito per la realizzazione di un centro trapianti, attraverso una partnership fra soggetti pubblici e privati individuati ora nell'ARNAS Civico, in UPMC International Holding Inc., in Fondazione Ri.MED e in UPMCItalyS.r.l., è un ente sanitario, accreditato dalla Joint Commission International, inserito nella rete regionale degli erogatori di prestazioni sanitarie, che svolge anche attività di ricerca e formazione, autorizzato e accreditato nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione, riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014 – in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. Nr. 288 del 16 ottobre 2003 – quale IRCCS di diritto privato nella disciplina della "*cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo*";
- b) UniME persegue una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- c) uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- d) la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- e) in particolare, ai sensi dell'Art. 4, comma 3, dello Statuto di UniME "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o

stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

- f) UniME e IRCCS ISMETT, al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività di ricerca, formative e divulgative, sono interessati a stipulare la presente convenzione (“**Convenzione**”) così da avviare tra loro, pur nel comune rispetto della reciproca autonomia, alcune collaborazioni che consentano lo svolgimento di attività congiunte, ovvero che mirino a coordinare al meglio le rispettive ricerche e attività in modo da razionalizzare al massimo gli sforzi e l'impegno delle risorse;

tuttociò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. - Oggetto e Finalità

- 2.1. La presente Convenzione costituisce il quadro di riferimento entro cui si svilupperà la collaborazione scientifica tra UniME e IRCCS ISMETT, secondo modi e termini di seguito meglio specificati, al fine di promuovere e sviluppare in maniera adeguata attività di ricerca, formative e divulgative nei campi e nelle discipline di comune interesse, anche mediante la reciproca messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche nel rispetto della normativa in materia e/o la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento nazionali e internazionali.
- 2.2. In particolare, la predetta collaborazione scientifica riguarderà le seguenti aree:
- Trapianti e insufficienze terminali d'organo
 - Tecniche innovative in chirurgia, radiologia diagnostica e interventistica, endoscopia, e cardiologia interventistica
 - Medicina rigenerativa
 - Immunologia clinica e immunoterapia
 - Infezioni e medicina molecolare
 - Information & Communication Technology in health care
- e potrà realizzarsi tramite:
- l'elaborazione e la conduzione di progetti di ricerca congiunti (anche mediante la partecipazione a Progetti UE/Internazionali, FIRB, SIR, PON, PO FESR, bandi Ministero Salute, bandi Regionali, *etc.*);
 - l'organizzazione di incontri, seminari, conferenze e workshop di livello nazionale e internazionale;
 - lo svolgimento di attività di formazione per la ricerca in ambiti scientifici di interesse comune anche diversi da quelli sopra indicati.
- 2.3. Fermo quanto sopra, le attività di collaborazione scientifica di cui al presente articolo saranno dettagliate in specifici atti aggiuntivi e relativi allegati tecnici, nei quali saranno individuati per ciascuna parte i responsabili scientifici, i ricercatori e comunque le ulteriori risorse umane e strutturali da destinarsi alle predette attività, le risorse finanziarie necessarie a coprire le spese previste nel budget delle attività da condurre, nonché la

ripartizione degli oneri per l'espletamento delle predette attività. Se nel corso delle predette attività, le Parti dovessero rendersi conto della necessità di integrare il numero delle relative risorse umane, strutturali e tecnologiche, le Parti si rendono sin d'ora disponibili a fornire ulteriore supporto con proprio personale e/o con propri beni secondo modalità che dovranno essere definite in appositi accordi.

- 2.4. Le Parti si danno atto che nessun diritto e/o pretesa può nascere dalla presente Convenzione con riferimento all'attività di ricerca e di partecipazione a bandi di finanziamento che le Parti svolgeranno in autonomia. La presente Convenzione, infatti, non fa venir meno la piena autonomia di ciascuna Parte che potrà comunque continuare a svolgere, salvo eventuali limiti convenuti in ciascun allegato tecnico, la propria attività senza alcuna limitazione e potrà decidere, in piena autonomia, se sviluppare determinate attività congiuntamente a terzi o autonomamente.

Art. 3. - Impegni delle Parti

Ciascuna Parte si impegna:

- a mettere a disposizione, nei limiti in cui ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività di ricerca individuate dalle Parti e sempre nel rispetto dei propri regolamenti interni, le proprie strutture e l'uso dei rispettivi laboratori, dotati di tutte le autorizzazioni normative necessarie, nonché della strumentazione idonea allo svolgimento di attività di ricerca comuni, garantendo con il proprio personale l'assistenza e i supporti adeguati allo svolgimento delle predette attività;
- a valorizzare i risultati delle attività di ricerca condotte congiuntamente dalle Parti;
- aporre in essere tutte quelle attività ritenute necessarie al trasferimento di brevetti e know-how alle imprese.

Art. 4. - Personale

- 4.1. Nell'ambito della predetta collaborazione e con particolare riferimento alle attività di collaborazione scientifica di cui all'Art. 2, nel caso in cui si renda necessario che personale di UniME frequenti i laboratori dell'IRCCS ISMETT e/o viceversa (di seguito il "**Personale**"), le Parti potranno, per singoli progetti di reciproco interesse e con il consenso dei soggetti interessati, prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività di collaborazione scientifica presso le strutture e/o i laboratori di ricerca dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione delle attività di ricerca e di collaborazione di cui alla presente Convenzione.
- 4.2. Ciascuna Parte si farà carico del costo del proprio Personale (*i.e.* trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) che svolge la propria attività presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei laboratori).
- 4.3. Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, nel rispetto

della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- 4.4. Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs.n. 81/2008es.m.i.e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Per le attività che il Personale di una Parte andrà a svolgere presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'Art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle della struttura ospitante e devono essere comunicate al predetto Personale prima dell'inizio delle attività stesse. Sono, altresì, a carico della Parte ospitante tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/2008.
- 4.5. Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previo accordo con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazione di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Art. 5. - Responsabili della Convenzione

Le Parti individuano quale soggetto incaricato della gestione e cura della presente Convenzione: per UniME il Prorettore alla Ricerca, Prof. Salvatore Cuzzocrea; per l'IRCCS ISMETT il Direttore d'Istituto, Dr Angelo Luca.

Art. 6. - Verifica delle attività di collaborazione scientifica

- 6.1. I Responsabili della Convenzione effettueranno, con cadenza almeno quadrimestrale, apposite riunioni di verifica e valutazione dei risultati ottenuti nell'ambito delle attività svolte.
- 6.2. La mancata esecuzione o la non corretta esecuzione dell'attività di collaborazione scientifica da parte dell'IRCCS ISMETT o di UniME potrà costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, fatti salvi ritardi o impedimenti indipendenti dalla volontà della Parte che ne ha dato causa.

Art. 7. - Rapporti economici

Dall'attuazione della presente Convenzione non potranno discendere oneri finanziari per alcuna delle Parti contraenti. Sarà in ogni caso cura di UniME e dell'IRCCS ISMETT valutare e definire, di comune intesa, eventuali opportunità di studio e di ricerca da sostenersi attraverso l'individuazione di fonti di finanziamento pubbliche e/o private, al fine dello svolgimento di eventuali attività di ricerca comune.

Art. 8. - Pubblicazioni

- 8.1. I ricercatori coinvolti nei progetti congiunti individuati secondo le modalità di cui all'Art. 2 e comunque per tutta la durata della presente Convenzione, nel menzionare la propria afferenza dovranno al riguardo attenersi alle regole della Parte da cui dipendono.
- 8.2. Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze e i risultati derivanti dallo svolgimento dei progetti congiunti, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e industriale e sui diritti d'autore e, comunque, previa verifica del fatto che la pubblicazione non pregiudichi la possibilità delle Parti di tutelare i risultati ai sensi e per gli effetti del successivo Art. 9.
- 8.3. Nell'ipotesi in cui la pubblicazione del risultato raggiunto con una attività di ricerca condotta in via esclusiva da una delle Parti possa recare pregiudizio alla possibilità dell'altra Parte di tutelare i risultati dell'attività di ricerca condotta in comune, la Parte interessata alla pubblicazione, ove fosse stata portata a conoscenza della sussistenza di tale potenziale pregiudizio, deve darne immediata comunicazione all'altra affinché possano essere prese di concerto quelle misure ritenute necessarie a tutelare gli interessi della Parte che intende proteggere tali risultati.

Art. 9. - Proprietà Intellettuale

- 9.1. Fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori morali della scoperta, si conviene che gli aspetti inerenti la titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione nonché i relativi diritti patrimoniali sulle invenzioni, le cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca condotto in comune verranno disciplinati con appositi accordi successivi, tenendo conto della normativa italiana applicabile nonché delle partecipazioni finanziarie delle Parti al relativo progetto di ricerca.
- 9.2. In assenza degli specifici accordi di cui al precedente comma, i risultati e i relativi titoli di proprietà intellettuale e industriale ottenuti dall'attività di ricerca comune devono intendersi suddivisi in parti eguali.
- 9.3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e le soluzioni tecniche riguardanti l'attività di ricerca diversa da quella svolta in attuazione della presente Convenzione nonché tutti i diritti di simile natura o le soluzioni, conoscenze e scoperte pregresse messe a disposizione in esecuzione della presente Convenzione appartengono rispettivamente alle Parti a cui i ricercatori/inventori afferiscono e non possono essere utilizzati in maniera diversa da quanto UniME e l'IRCCS ISMETT concorderanno. A tal riguardo, UniME e l'IRCCS ISMETT hanno il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale delle proprie attività di ricerca, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio, sia attraverso il trasferimento a soggetti terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con soggetti terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi.

Art. 10. - Riservatezza

- 10.1. Le Parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziali e riservate e a non divulgare, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tutte le informazioni relative alla collaborazione scientifica *inter partes*, delle quali vengono a qualunque titolo a conoscenza in virtù e per effetto della presente Convenzione. Ove, al fine dello svolgimento della presente Convenzione, una delle Parti dovesse avvalersi di collaboratori esterni, la stessa s'impegna sin d'ora a vincolare gli stessi ai medesimi obblighi di confidenzialità e riservatezza.
- 10.2. A tal fine le Parti convengono che per "**Informazioni Riservate**" s'intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le informazioni riguardanti le attività commerciali, la tecnologia, le operazioni finanziarie, i piani strategici e le informazioni di mercato, il know-how in qualsiasi forma fornite (verbale, scritta, compresi, senza alcun limite, documenti, dispositivi e supporti informatici).
- 10.3. Non si considerano Informazioni Riservate quelle informazioni:
- che al momento della comunicazione siano già di pubblico dominio, o siano divenute tali successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, per ragioni non imputabili o correlate a inadempienze degli obblighi di riservatezza assunti;
 - che siano state fornite espressamente senza vincolo di riservatezza e confidenzialità;
 - qualora sia intervenuta preventivamente specifica intesa scritta tra le Parti;
 - che per disposizioni legislative o regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza debbano essere comunicate.
- 10.4. In considerazione di quanto sopra le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalle Parti al solo scopo della collaborazione scientifica instaurata con la presente Convenzione, evitando che dette informazioni confidenziali siano utilizzate per fini diversi. A tal fine, le Parti s'impegnano ad assumere tutte le precauzioni necessarie a salvaguardare, secondo la migliore diligenza, la riservatezza e segretezza delle informazioni ricevute.
- 10.5. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti per tutta la durata della presente Convenzione e per i 5 anni successivi alla data della divulgazione dell'ultima Informazione Riservata.
- 10.6. Resta inteso che le Parti s'impegnano a concordare accordi di riservatezza *ad hoc* per ciascun progetto di ricerca e/o formazione che verrà congiuntamente sviluppato dalle Parti nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 11. - Adempimenti Privacy

- 11.1. Le informazioni fornite da ciascuna parte relativa ai Responsabili Scientifici e comunque al Personale che sarà coinvolto nell'esecuzione della presente Convenzione costituiscono dati personali ai sensi dell'Art. 4, co.1 lett. b) del Codice privacy (D.Lgs. Nr. 196 del 30 giugno 2003) e verranno trattati da ciascuna parte per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività convenzionali.
- 11.2. Ove nello svolgimento della collaborazione scientifica si dovesse rendere necessario l'accesso, la comunicazione o in genere il trattamento di dati personali, ivi inclusi dati sensibili/giudiziari, da parte del soggetto non Titolare dello stesso, quest'ultimo si impegna sin d'ora a effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto

del Codice privacy e del relativo Allegato B, dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili nonché dei regolamenti predisposti dal rispettivo Titolare del dato Personale e comunque a sottoscrivere (o a far sì che vengano sottoscritte dal Personale coinvolto nell'attività di ricerca) le opportune nomine a Responsabile e/o a incaricato del Trattamento come meglio individuate negli accordi attuativi in funzione della specifica attività di collaborazione scientifica.

Art. 12. - Decorrenza e Durata

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 13. - Recesso

- 13.1. È riconosciuta alle Parti la facoltà di recedere, in ogni momento, dalla presente Convenzione. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi secondo le modalità di ricevimento cui al successivo Art. 17. Il recesso ha effetto decorso tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
- 13.2. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte della Convenzione già eseguita.
- 13.3. In caso di recesso unilaterale e in ogni caso di cessazione della presente Convenzione, le Parti concordano sin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di ricezione della comunicazione di recesso, nei limiti in cui non possano essere interrotte e/o annullate.

Art. 14. - Clausola anticorruzione

Le Parti perseguono obiettivi comuni nella lotta contro la corruzione, che nuoce alla buona gestione degli affari pubblici, ostacola un impiego mirato delle risorse e compromette una concorrenza leale e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Dichiarano pertanto la loro volontà di unire i loro sforzi per lottare contro la corruzione e, in relazione con la conclusione o l'attuazione della presente Convenzione, di non accettare né offrire in nessun caso, né ora né in futuro, direttamente o indirettamente, regali, versamenti, ricompense o altri vantaggi che possano essere considerati atti illegali o atti di corruzione, nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione. Ogni atto di siffatta natura costituisce un motivo sufficiente per sciogliere la presente Convenzione nonché per adottare qualsiasi sanzione prevista dalla normativa vigente.

Art. 15. - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 16. - Foro competente

Le Parti s'impegnano a risolvere in via bonaria, in applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione, le controversie che dovessero insorgere a causa della presente Convenzione. In caso contrario, per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le

Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Convenzione sarà competente il foro determinato secondo le previsioni di cui al Codice di Procedura Civile.

Art. 17. - Comunicazioni

17.1. Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse tramite PEC) ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato nel rispetto di quanto qui previsto):

- se a UniME: PEC: protocollo@pec.unime.it;
- se all'IRCCS ISMETT: PEC: dg.ismett@postecert.it.

17.2. Le comunicazioni si considerano conosciute dal destinatario dalla data riportata nel messaggio e-mail di avvenuta consegna trasmesso dal servizio di posta elettronica certificata.

Art. 18. - Sottoscrizione e Registrazione

18.1. La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite P.E.C..Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. Nr. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte che ne ha dato causa.

18.2. La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data di sua ultima sottoscrizione.

Art. 19. - Disposizione finale

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'Art. 1341 Cod.Civ.

Messina, li

Palermo, li

Per UniME
Il Rettore
Prof. Pietro Navarra

Per IRCCS ISMETT
Il Direttore d'Istituto
Dr. Angelo Luca